



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 341 DEL 17/05/2016

RICORSI AL TAR E.R. RG N. 136 E 137/2004 PROMOSSI DA. DELLA CHIARA MONICA E PEDRINI INES - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE CONFERITI ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CON DGC 2/2004 E 3/2004 - ACCERTAMENTO SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLE SENTENZE 944 E 945/2014.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Mara Minardi

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/1/2004 il Sindaco veniva aurozzizzato a resistere e a stare nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna dalle sigg. Della Chiara Monica e Pedrini Ines – ex. Art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 nonché ex art. 35 2° comma D. lgs 31 marzo 1998 n. 80 come sostituito dall'art. 7 lett. c) della legge 21 luglio 2000 n. 205 contro il Comune di Cattolica e nei confronti della Soc. Ventena di Tombari Maurizio snc per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 664/2003 del dirigente del Servizio Espropri del Comune di Cattolica e del presupposto atto di determinazione dell'importo risarcitorio comunicato con nota prot 10421 in data 14/11/2003 a firma del funzionario incaricato dell'Ufficio Espropri;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/1/2004 il Sindaco veniva aurozzizzato a resistere e a stare nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna dalle sigg. Della Chiara Monica e Pedrini Ines – contro il Comune di Cattolica e nei confronti della Soc. Ventena di Tombari Maurizio snc per l'annullamento della determinazione dirigenziale n.m 664/2003 del dirigente del Servizio Espropri del Comune di Cattolica e del presupposto atto di determinazione dell'importo risarcitorio comunicato con nota prot 10421 in data 14/11/2003 a firma del funzionario incaricato dell'Ufficio Espropri;

RILEVATO che il patrocinio legale dei predetti procedimenti giudiziari, iscritti al R.G. n. 136 e 137 /2004, veniva affidato all'Avv. Gaetano Domenico Rossi con studio in Rimini Corso D'Augusto n. 100, autorizzando altresì il medesimo ad eleggere il proprio domicilio in Bologna, presso lo studio dell'Avv.to Carla Rossi;

RILEVATO che i predetti procedimenti giudiziari, si sono conclusi con sentenze n. 944 e 945 /2014 con le quale il T.A.R. ha respinto ii ricorsi e condannato la controparte al pagamento delle spese di lite per € 11.672,96 allegate agli atti della presente;

RICORDATO che le citate deliberazioni G.C. n. 2 e 3 /2004 prevedevano ciascuna per l'affidamento dell'incarico di patrocinio una spesa di € 1.581,00, interamente pagata in acconto come segue:

- quanto ad € 2.528,00 a favore dell'Avv. Gaetano Domenico Rossi;
- quanto ad € 632,00 a favore dell'Avv. Carla Rossi;

CONSIDERATO che l'Avv. Gaetano Domenico Rossi per l'attività legale svolta, a seguito della conclusione dei procedimenti con sentenze n. 944 e n. 945 /2014, ha chiesto la liquidazione a saldo di Euro 5.636,66 lordi (€ 4.372,31 + CPA4%+ IVA22% al netto dell'acconto parcella 17/04 di €. 1.032,69 +CPA 2%+ IVA 20%) e la liquidazione a saldo di

Euro 5.109,85 (€ 4.372,31 + CPA4%+ IVA22% al netto dell'acconto parcella 16/04 di €. 1.032,69 +CPA 2%+ IVA 20%);

RILEVATO che le sigg. Della chiara Monica e Pedrini Ines hanno provveduto in data 27/04/2016, al pagamento di € 11.672,96 pari all'importo delle spese di lite liquidate nelle citate sentenze;

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono congrue rispetto ai valori previsti dal tariffario vigente "*ratione temporis*", e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rimini per farla opinare, al fine di non aggravare l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

PRESO ATTO che l'incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era stato assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all'art. 183 TUEL, seppure con un importo inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista esterno;

DATO atto che la spesa è interamente finanziata, a seguito della condanna della controparte alla rifusione delle spese dingiudizio contenuta nelle due sentenze del Tar n. 944 e 945 /2014;

RILEVATA, quindi, la necessità assumere l'impegno di spesa di € 10.746,51 sul Cap. 270002 del bilancio di previsione 2016 e l'accertamento di entrata di € 11.672,96 sul capitolo 700004 del bilancio di previsione corrente esercizio;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTI:

- l'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.289
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art.52 del vigente Regolamento di contabilità;

#### D E T E R M I N A

1) - di impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la somma di € 10.746,51 inclusa Iva e Cpa per il pagamento all'Avv. Gaetano Domenico Rossi del saldo delle competenze per gli incarichi di patrocinio legale svolto nelle cause citate;

2) - di imputare la spesa di € 10.746,51 sul Cap. 270002 del bilancio di previsione 2016 – Cod. Siope 1331 Piano dei Conti 1.03.02.11.006;

3) - di accertare la somma di € 11.672,96 sul capitolo 700004 del Bilancio di previsione 2016 – Codice Siope 3516 Piano dei conti 3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese;

4) - di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/05/2016

Firmato

*MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

N. 00944/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00136/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 136 del 2004 proposto da Monica Della Chiara e Ines Pedrini, rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliate in Bologna, via Collegio di Spagna n. 17, presso lo studio dell'avv. Laura Baffo;

***contro***

il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 31, presso lo studio dell'avv. Carla Rossi;

***nei confronti di***

Società Ventena S.n.c. di Tombari Maurizio e C., Tombari Maurizio;

***per l'annullamento***

della determinazione dirigenziale n. 664 del 17 novembre 2003, con cui il Dirigente del Servizio "Espropri" del Comune di Cattolica ha

disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, di un'area di proprietà dei ricorrenti;  
dell'atto di determinazione dell'importo risarcitorio, comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 25 settembre 2014 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003, a séguito dell'accertata indebita occupazione di un'area delle ricorrenti da parte del Comune di Cattolica per la realizzazione di un'opera pubblica, questo Tribunale condannava l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno in favore dei proprietari del terreno con esclusione della restituzione del bene, in applicazione dell'art. 43, co. 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001. Disposta, poi, dall'ente locale la formale acquisizione dell'area al patrimonio comunale con quantificazione del risarcimento del danno in € 7.014,60 (v. determinazione n. 664 del 17 novembre 2003, a firma del Dirigente del Servizio "Espropri"), le interessate hanno censurato tale provvedimento nonché il pregresso atto di fissazione dell'importo della somma loro attribuita (comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003), ed hanno a tal fine adito questo Tribunale con ricorso formalmente ascritto al rito processuale del giudizio di ottemperanza.

Le ricorrenti lamentano che sulla sorte dell'area illegittimamente occupata si sia pronunciato il giudice amministrativo, nonostante la questione fosse di pertinenza del giudice ordinario perché relativa a domanda restitutoria anteriore al 1° luglio 1998; deducono che, in ogni caso, si sarebbe dovuto tenere conto della pregressa pronuncia cautelare possessoria del Tribunale di Rimini, con conseguente necessario rigetto o declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali a suo tempo formulate dall'Amministrazione comunale ma erroneamente accolte dal TAR di Bologna; denunciano, inoltre, l'omessa considerazione che le suddette domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili anche perché non proposte nella forma del ricorso incidentale; contestano, altresì, l'allora avvenuta concessione dell'errore scusabile quanto alla mancata notificazione delle domande riconvenzionali dell'Amministrazione comunale; censurano, poi, sotto molteplici profili la valutazione operata dal TAR di Bologna ai fini dell'esclusione della restituzione del bene ai proprietari, ai sensi dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui viene pure dedotta l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 42, comma 3, Cost. e con l'art. 97 Cost.; si dolgono, ancora, della decisione del TAR di Bologna di escludere la restituzione del bene senza provvedere al contempo alla determinazione del *quantum* del risarcimento del danno; fanno valere, altresì, l'illegittimità dei criteri di determinazione dell'importo risarcitorio quali risultano fissati dalla precedente sentenza del TAR di Bologna, per non essersi tenuto conto del pregiudizio prodottosi a carico della porzione residua del bene non espropriata e per non essersi neppure preso in considerazione il danno morale sofferto dai proprietari; imputano,

poi, all'Amministrazione comunale di avere dato séguito alla decisione del TAR di Bologna adottando atti non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ed emessi dal Dirigente del Servizio "Espropri" anziché dal competente Consiglio comunale; contestano, infine, l'irrisorietà della somma loro riconosciuta a titolo risarcitorio, sollecitandone la rideterminazione in sede giudiziale. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento di quanto effettivamente dovuto dall'Amministrazione in via risarcitoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica, resistendo al gravame.

Dichiarata la perenzione del ricorso con decreto n. 423 del 29 giugno 2012, il Presidente del Tribunale ha successivamente revocato il decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'all. 3 al d.lgs. n. 104 del 2010, e ha disposto la reinscrizione della causa sul ruolo di merito (v. decreto n. 36 in data 11 gennaio 2013).

All'udienza del 25 settembre 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Rileva il Collegio come si renda innanzi tutto necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta dalle ricorrenti e alla verifica del rito processuale cui deve sottostare la trattazione delle domande giudiziali formulate.

Orbene, la controversia scaturisce dall'adozione degli atti con cui il Comune di Cattolica ha dato séguito alle statuizioni di questo Tribunale (sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003), disponendo l'acquisizione al patrimonio dell'ente di un'area di proprietà delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, e determinando in € 7.014,60 l'importo del risarcimento del danno



loro dovuto; la pronuncia del giudice amministrativo, in particolare, muovendo dall'accertata occupazione illegittima del terreno privato per la realizzazione di un'opera pubblica, aveva fatto applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 43, co. 3 e segg., del d.P.R. n. 327 del 2001, e in ragione di ciò aveva escluso la restituzione del bene ai proprietari con riconoscimento agli stessi del solo risarcimento del danno, cosicché l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione del ristoro patrimoniale secondo i criteri indicati nella pronuncia e quindi all'emissione dell'atto di acquisizione del bene. In assenza, a questo punto, di effettivi margini di autonomia dell'azione amministrativa conformata dal giudicato – che ne aveva dettagliatamente delineato il contenuto –, ogni eventuale questione circa le successive determinazioni del Comune di Cattolica avrebbe dovuto necessariamente rientrare nella sfera di cognizione del giudice dell'ottemperanza, quale giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che dal giudicato discendono o che in esso trovano il loro presupposto. Correttamente, allora, le ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio richiamandosi al rito dell'ottemperanza di cui all'art. 27, comma 1, n. 4), del r.d. n. 1054 del 1924, a quel tempo azionabile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice di primo grado non sospese dal giudice d'appello (v. art. 33, ultimo comma, legge n. 1034/1971), con un giudicato peraltro successivamente formatosi attraverso l'integrale conferma delle statuizioni della pronuncia di questo Tribunale (v. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3509).

Altra questione preliminare scaturisce dalla sopraggiunta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. n.

327 del 2001 (v. Corte cost. 8 ottobre 2010 n. 293), circostanza che le ricorrenti hanno da ultimo invocato per reclamare l'accertamento giudiziale della caducazione degli atti oggetto della presente controversia, in quanto emessi sulla base di una norma di legge oramai espunta dall'ordinamento e suscettibili di risentire degli effetti della pronuncia del giudice di costituzionalità per essere in quel momento gli stessi oggetto di una lite giudiziaria pendente. Sennonché – osserva il Collegio – la giurisprudenza ha chiarito che, alla luce del generale principio per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi in ragione della preclusione nascente dalla formazione del giudicato, la suindicata decisione della Corte costituzionale risulta ininfluenza nei casi in cui la stessa sia intervenuta quando era già passata in giudicato la decisione recante la declaratoria di insussistenza del diritto del privato alla restituzione del bene e di riconoscimento al privato stesso del solo diritto di credito di natura risarcitoria, ancorché in pendenza della lite per la stima del *quantum* spettante al privato (v. Cons. giust. amm. Reg. Sic. 19 maggio 2011 n. 369). E' pur vero che nel caso di specie l'atto formale di acquisizione del bene segue, e non precede, la decisione poi passata in giudicato ed è stato a sua volta fatto oggetto di un ricorso ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale, tuttavia nella peculiare fattispecie dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 (*“ Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri*

*immobiliari, a cura e spese della medesima autorità" ) l'atto di acquisizione vede il proprio autonomo titolo giuridico nella decisione del giudice amministrativo, di cui costituisce una mera appendice pur con gli effetti costitutivi del diritto di proprietà sul bene; pertanto, la disciplina del caso concreto trova in simili situazioni la sua conclusiva e irreversibile definizione nel giudicato avente ad oggetto l'esclusione della restituzione del bene al privato, i cui effetti resistono di conseguenza alla sopraggiunta dichiarazione di incostituzionalità della norma ivi applicata.*

Nel merito, una prima serie di censure mira, in vario modo, a rimettere in discussione le statuizioni della sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003 (per la giurisdizione del giudice ordinario in materia, per il vincolo derivante dalla pregressa pronuncia cautelare possessoria del Tribunale di Rimini, per l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dell'Amministrazione comunale, per l'errata decisione di escludere la restituzione del bene ai proprietari, per la mancata quantificazione dell'importo del risarcimento del danno, per gli inesatti criteri di determinazione del *quantum* del risarcimento). E' noto però che, pur potendosi ammettere che in sede di ottemperanza il giudice competente eserciti un'attività *lato sensu* attuativa ed integrativa del *dictum* rinvenibile dalla pronuncia oggetto di esecuzione, deve comunque escludersi che l'esercizio di una siffatta attività possa spingersi sino ad integrare in modo innovativo il contenuto conformativo della pronuncia, ovvero a sortire sulla stessa una qualunque funzione di carattere correttivo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2009 n. 2860); in realtà, le doglianze circa quanto deciso da questo Tribunale con la precedente pronuncia avrebbero dovuto essere fatte valere unicamente

interponendo appello innanzi al Consiglio di Stato, che è poi quanto avvenuto in un parallelo giudizio conclusosi – come si è visto – con la conferma delle statuizioni del giudice di primo grado. Donde l'inammissibilità di dette censure.

Le restanti questioni investono le nuove determinazioni dell'Amministrazione comunale per "vizi propri".

Quanto alla denunciata carenza della comunicazione di avvio del procedimento, appare sufficiente rilevare che, in generale, un tale avviso è superfluo tutte le volte in cui l'interessato sia comunque venuto a conoscenza dell'inizio dell'attività amministrativa che lo riguarda, dovendosi ritenere in tal modo raggiunto lo scopo cui tende una simile comunicazione. Pertanto, trattandosi nella circostanza di determinazioni che si presentavano come atti dovuti a séguito del *decisum* del giudice amministrativo, i proprietari dell'area oggetto della controversia erano da considerarsi ben consapevoli delle conseguenze di quella pronuncia e quindi in grado di presentare proprie osservazioni e deduzioni all'Amministrazione in vista dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento.

Quanto, poi, alla denunciata incompetenza del Dirigente del Servizio "Espropri" relativamente all'adozione degli atti ascrivibili alla materia delle acquisizioni patrimoniali – che rientrerebbe tra le attribuzioni del Consiglio comunale –, il Collegio ritiene assorbente di ogni indagine in proposito la circostanza che si tratta di atto "vincolato" in ottemperanza alla pronuncia giudiziale già più volte richiamata. Il che rende irrilevante, e quindi insuscettibile di determinare l'annullamento degli atti impugnati, il vizio di incompetenza dedotto dalle ricorrenti; va richiamato, in proposito, quell'indirizzo giurisprudenziale, già fatto proprio dal Tribunale (v. sent. n. 262 del 5

aprile 2013; v., da ultimo, anche TAR Toscana, Sez. III, 26 giugno 2014 n. 1129) che, in applicazione dell'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ("*Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ...*"), considera ostativa all'adozione di una pronuncia di annullamento la sussistenza del vizio di incompetenza intersoggettiva quando all'Amministrazione non residua comunque la possibilità di adottare un provvedimento diverso, anche alla luce del condivisibile orientamento secondo cui i generali principi di conservazione dell'atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell'istituto dell'illegittimità non invalidante, per evitare che la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l'Amministrazione alla scelta, antieconomica e contrastante con il principio di efficienza, di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano *ab initio* scontati (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081).

Quanto, infine, alla somma di denaro loro riconosciuta a titolo risarcitorio (€ 7.014,60), le ricorrenti ne deducono, da un lato, l'irrisorietà e insistono, dall'altro lato, sulla necessità di tenere conto non solo del valore del compendio immobiliare acquisito dall'ente locale ma anche del danno arrecato alla porzione residua del bene non espropriata e del danno morale sofferto dai proprietari per effetto dell'illecito oltre che di tutti i danni subiti dall'attigua azienda alberghiera. Per la parte, però, in cui viene sollecitato un adeguamento dei criteri di quantificazione del danno da risarcire, il Collegio non può che ribadire che in sede di ottemperanza non è ammesso il tentativo di conseguire la correzione dei parametri di

determinazione del ristoro patrimoniale a tale scopo definiti dalla pronuncia oggetto di esecuzione; per il resto, le doglianze delle ricorrenti si rivelano generiche, giacché si fondano apoditticamente sulla censura di esiguità della somma di denaro loro attribuita, senza che venga allegato alcun elemento utile a dimostrare l'eventuale erroneità della stima operata, pur evidentemente disponendo le interessate delle informazioni idonee alla quantificazione del danno sofferto.

In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cattolica, nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00945/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00137/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 137 del 2004 proposto da Monica Della Chiara e Ines Pedrini, rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliate in Bologna, via Collegio di Spagna n. 17, presso lo studio dell'avv. Laura Baffo;

***contro***

il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 31, presso lo studio dell'avv. Carla Rossi;

***nei confronti di***

Società Ventena S.n.c. di Tombari Maurizio e C., Tombari Maurizio;

***per l'annullamento***

della determinazione dirigenziale n. 664 del 17 novembre 2003, con cui il Dirigente del Servizio "Espropri" del Comune di Cattolica ha



disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, di un'area di proprietà dei ricorrenti;  
dell'atto di determinazione dell'importo risarcitorio, comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 25 settembre 2014 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003, a séguito dell'accertata indebita occupazione di un'area delle ricorrenti da parte del Comune di Cattolica per la realizzazione di un'opera pubblica, questo Tribunale condannava l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno in favore dei proprietari del terreno con esclusione della restituzione del bene, in applicazione dell'art. 43, co. 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001. Disposta, poi, dall'ente locale la formale acquisizione dell'area al patrimonio comunale con quantificazione del risarcimento del danno in € 7.014,60 (v. determinazione n. 664 del 17 novembre 2003, a firma del Dirigente del Servizio "Espropri"), le interessate hanno censurato tale provvedimento nonché il pregresso atto di fissazione dell'importo della somma loro attribuita (comunicato con nota prot. n. 10421 del 14 novembre 2003), ed hanno a tal fine adito questo Tribunale con ricorso formalmente ascritto al rito ordinario.

Le ricorrenti lamentano che sulla sorte dell'area illegittimamente occupata si sia pronunciato il giudice amministrativo, nonostante la questione fosse di pertinenza del giudice ordinario perché relativa a domanda restitutoria anteriore al 1° luglio 1998; deducono che, in ogni caso, si sarebbe dovuto tenere conto della pregressa pronuncia cautelare possessoria del Tribunale di Rimini, con conseguente necessario rigetto o declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali a suo tempo formulate dall'Amministrazione comunale ma erroneamente accolte dal TAR di Bologna; denunciano, inoltre, l'omessa considerazione che le suddette domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili anche perché non proposte nella forma del ricorso incidentale; contestano, altresì, l'allora avvenuta concessione dell'errore scusabile quanto alla mancata notificazione delle domande riconvenzionali dell'Amministrazione comunale; censurano, poi, sotto molteplici profili la valutazione operata dal TAR di Bologna ai fini dell'esclusione della restituzione del bene ai proprietari, ai sensi dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui viene pure dedotta l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 42, comma 3, Cost. e con l'art. 97 Cost.; si dolgono, ancora, della decisione del TAR di Bologna di escludere la restituzione del bene senza provvedere al contempo alla determinazione del *quantum* del risarcimento del danno; fanno valere, altresì, l'illegittimità dei criteri di determinazione dell'importo risarcitorio quali risultano fissati dalla precedente sentenza del TAR di Bologna, per non essersi tenuto conto del pregiudizio prodottosi a carico della porzione residua del bene non espropriata e per non essersi neppure preso in considerazione il danno morale sofferto dai proprietari; imputano,

poi, all'Amministrazione comunale di avere dato séguito alla decisione del TAR di Bologna adottando atti non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ed emessi dal Dirigente del Servizio "Espropri" anziché dal competente Consiglio comunale; contestano, infine, l'irrisorietà della somma loro riconosciuta a titolo risarcitorio, sollecitandone la rideterminazione in sede giudiziale. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento di quanto effettivamente dovuto dall'Amministrazione in via risarcitoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica, resistendo al gravame.

Dichiarata la perenzione del ricorso con decreto n. 756 del 28 agosto 2012, il Presidente del Tribunale ha successivamente revocato il decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'all. 3 al d.lgs. n. 104 del 2010, e ha disposto la reinscrizione della causa sul ruolo di merito (v. decreto n. 69 in data 21 gennaio 2013).

All'udienza del 25 settembre 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Rileva il Collegio come si renda innanzi tutto necessario procedere alla qualificazione dell'azione proposta dalle ricorrenti e alla verifica del rito processuale cui deve sottostare la trattazione delle domande giudiziali formulate.

Orbene, la controversia scaturisce dall'adozione degli atti con cui il Comune di Cattolica ha dato séguito alle statuizioni di questo Tribunale (sentenza n. 2160 del 27 ottobre 2003), disponendo l'acquisizione al patrimonio dell'ente di un'area di proprietà delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, e determinando in € 7.014,60 l'importo del risarcimento del danno

loro dovuto; la pronuncia del giudice amministrativo, in particolare, muovendo dall'accertata occupazione illegittima del terreno privato per la realizzazione di un'opera pubblica, aveva fatto applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 43, co. 3 e segg., del d.P.R. n. 327 del 2001, e in ragione di ciò aveva escluso la restituzione del bene ai proprietari con riconoscimento agli stessi del solo risarcimento del danno, cosicché l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione del ristoro patrimoniale secondo i criteri indicati nella pronuncia e quindi all'emissione dell'atto di acquisizione del bene. In assenza, a questo punto, di effettivi margini di autonomia dell'azione amministrativa conformata dal giudicato – che ne aveva dettagliatamente delineato il contenuto –, ogni eventuale questione circa le successive determinazioni del Comune di Cattolica avrebbe dovuto necessariamente rientrare nella sfera di cognizione del giudice dell'ottemperanza, quale giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che dal giudicato discendono o che in esso trovano il loro presupposto. Erroneamente, allora, le ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio avvalendosi del rito ordinario anziché del rito dell'ottemperanza di cui all'art. 27, comma 1, n. 4), del r.d. n. 1054 del 1924, a quel tempo azionabile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice di primo grado non sospese dal giudice d'appello (v. art. 33, ultimo comma, legge n. 1034/1971); d'altra parte, con distinto ricorso (n. 136/2004) – chiamato alla medesima udienza – le interessate hanno adito questo Tribunale proponendo le medesime questioni in sede di giudizio di ottemperanza, di modo che si può prescindere a questo punto dall'accertamento dei presupposti per la conversione dell'azione ex

art. 32, comma 2, cod.proc.amm., in quanto risulta comunque soddisfatta l'esigenza delle ricorrenti di vedere esaminate dal giudice amministrativo le questioni dedotte avverso i sopraggiunti atti del Comune di Cattolica.

Di qui l'inammissibilità del ricorso, con spese di giudizio da porre a carico delle ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cattolica, nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 09/10/2014

IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**RIMINI CORSO d'AUGUSTO, 100 - Tel. (0541) : 25805 Fax : 439462**

**rossiamadori@interfree.it  
(C.F. e P. IVA 02045210404)**

**PREAVVISO DI PARCELLA**

**REGOLARE FATTURA SARA' EMESSA ALL'ATTO DELL'EFFETTIVA LIQUIDAZIONE**

**COMUNE DI CATTOLICA / DELLA CHIARA PEDRINI**

**RIC. TAR RG. N. 137/2004 definito con sent. 945/2014 di rigetto del ricorso  
Delib.GM n.3 del 14/1/2004**

**ILL.MO**

**SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA**

**A saldo delle spese e competenze dell'Avv.Gaetano Rossi dello Studio Legale Ass.to Avv.ti  
Rossi Amadori di Rimini in relazione alla posizione di cui all'oggetto .**

<b>(Valore indeterminabile)</b>	
<b>Fase Studio</b>	<b>1.000,00=</b>
<b>Fase introduttiva</b>	<b>500,00=</b>
<b>Fase decisionale</b>	<b>2.900,00=</b>
	<hr/>
	<b>4400,00=</b>
<b>15% Tar.prof</b>	<b>660,00=</b>
	<hr/>
	<b>5.060,00=</b>
<b>A detrarre acc.parc.16/04</b>	<b>1.032,69=</b>
	<hr/>
<b>IMPONIBILE</b>	<b>4.027,31=</b>
<b>4%CPA</b>	<b>161,09 =</b>
	<hr/>
	<b>4.188,40=</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>921,45=</b>
	<hr/>
	<b>5.109,85=</b>
<b>Riten.d'acc.</b>	<b>805,46=</b>
	<hr/>
<b>totale euro</b>	<b>4.304,39=</b>

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**RIMINI CORSO d'AUGUSTO, 100 - Tel. (0541) : 25805 Fax : 439462**  
**rossiamadori@interfree.it**  
**(C.F. e P. IVA 02045210404)**

**PREAVVISO DI PARCELLA**

**REGOLARE FATTURA SARA' EMESSA ALL'ATTO DELL'EFFETTIVA LIQUIDAZIONE**

**COMUNE DI CATTOLICA / DELLA CHIARA PEDRINI**

**RIC. TAR RG. N. 136/2004 definito con sent. 994/2014 di rigetto del ricorso**  
**Delib.GM n 2 del 14/1/2004**

**ILL.MO**

**SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA**

**A saldo delle spese e competenze dell'Avv.Gaetano Rossi dello Studio Legale Ass.to Avv.ti**  
**Rossi Amadori di Rimini in relazione alla posizione di cui all'oggetto .**  
**Valore indeterminabile**

<b>Fase Studio</b>	<b>1.000,00=</b>
<b>Fase introduttiva</b>	<b>800,00=</b>
<b>Fase decisionale</b>	<b>2.900,00=</b>
	<hr/>
	<b>4.700,00=</b>
<b>15% Tar.prof</b>	<b>705,00=</b>
	<hr/>
	<b>5.405,00=</b>
<b>A detrarre acc.parc.17/04</b>	<b>1.032,69=</b>
	<hr/>
<b>IMPONIBILE</b>	<b>4.372,31=</b>
<b>4%CPA</b>	<b>174,89=</b>
	<hr/>
	<b>4.547,20=</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>1.000,38=</b>
	<hr/>
	<b>5.547,58=</b>
<b>Anticipazioni</b>	<b>89,08=</b>
	<hr/>
	<b>5.636,66=</b>
<b>Riten.d'acc.</b>	<b>874,46=</b>
	<hr/>
<b>totale euro</b>	<b>4.762,20=</b>